GUIDA INFORMATIVA

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE per la realizzazione e l'esercizio di impianti di energia elettrica da FER (fonti energia rinnovabili) e relative opere di connessione, nelle aree del Comune di Viterbo ai sensi del D.Lgs 28/2011, del DM 10/09/2010 "Linee Guida Nazionali sull'installazione delle energie rinnovabili" e L.R. n. 16 del 16/12/2011 e s.m.i.)

PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 28/2011.

DILA (Denuncia di Inizio Lavori Asseverata) ai sensi dell'art. 6-bis D.Lgs 28/2011.

COME PRESENTARE L'ISTANZA

La PAS e la DILA devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale dedicato SUET TELEMATICO raggiungibile attraverso il sito istituzionale del Comune di Viterbo all'indirizzo https://comune.viterbo.it nel menù "servizi online", sezione "sportello unico dell'edilizia", sottomenù "presentazione istanze".

Per accedere al servizio, ed avviare il procedimento è necessario essere muniti di SPID. Differenti modalità di inoltro non verranno prese in considerazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Il versamento dei diritti di segreteria va effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA all'interno del procedimento avviato.

L'importo dei diritti di segreteria da corrispondere, ai sensi dell' art. 3 c. 2 della L.R. n. 16/2011, va calcolato come 0,03 % del costo dell'investimento.

PROCEDURA PAS

Per gli interventi relativi alla costruzione ed esercizio di impianti di energia elettrica da FER, e delle relative opere di connessione, in applicazione della procedura PAS, come da art. 6 e da art. 4, c.2-bis del D.Lgs 28/2011, si presenta una dichiarazione da parte del soggetto richiedente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 6, comma 2). Se l'ente comunale competente non si esprime entro il termine di 30 giorni sulla dichiarazione del soggetto richiedente, dettando le prescrizioni del caso, l'attività potrà essere intrapresa (silenzio-assenso). La dichiarazione del soggetto richiedente deve essere accompagnata da una relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.

Requisito necessario è la disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse.

Qualora siano necessari **atti di assenso**, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. Qualora invece per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti siano necessari atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una **Conferenza di Servizi** ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il termine di trenta giorni è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge n. 241/1990.

La realizzazione dell'intervento deve essere completata **entro tre anni** dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a

nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a **comunicare** al Comune la data di **ultimazione dei lavori**.

La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

Decorso il termine, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione per la pubblicazione sul BURL, Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di **collaudo finale**, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Interventi che interessano più Comuni

Nel caso di intervento in PAS che coinvolga più Comuni, l'istanza è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse (art. 6, c. 9-ter del D.Lgs. 28/2011).

PROCEDURA DILA

Per interventi relativi alla costruzione ed esercizio di impianti di energia elettrica da FER, in applicazione della procedura **DILA**, come da art. 6-bis e art. 4, c. 2-bis del D.Lgs 28/2011, si presenta una **dichiarazione** da parte del soggetto richiedente, accompagnata da una relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali prima dell'inizio dei lavori (art. 6-bis, comma 4).


Requisito necessario è la disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse.

MODELLI ALLEGATI

- MODELLO PAS DICHIARAZIONE ex art. 6 D.Lgs. 28/2011 e Dichiarazione Asseverata Professioni- sta/Dichiarazione Bollo/Quadro Riepilogativo Documenti.
- MODELLO DILA DICHIARAZIONE ex art. 6-bis D.Lgs. 28/2011 e Dichiarazione Asseverata Professio- nista/Dichiarazione Bollo/Quadro Riepilogativo Documenti.
- MODELLO SOGGETTI COINVOLTI.
- MODELLO PROCURA SPECIALE.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche con riguardo ai principi di correttezza liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti.



DILA – Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata

